

Dai telefilm alla realtà: il giuramento sulla Bibbia

Descrizione

Ormai lo abbiamo imparato: quel che accade nei tribunali delle nostre serie tv americane preferite non sempre rispecchia la realtà italiana.

Dopo il difensore d'ufficio, bistrattato sugli schermi televisivi eppure in Italia specializzato ed impegnato, **sfatiamo un altro mito dei telefilm polizieschi: il giuramento sulla Bibbia.**

Quando il nostro attore preferito viene chiamato dal giudice a testimoniare, dopo essersi accomodato al banco dei testimoni, giura in maniera solenne di dire la verità, tenendo una mano sul petto e l'altra sul tomo finemente rilegato della Bibbia.

Le aule di giustizia americane

Quel che vediamo nei telefilm americani non è certo una rappresentazione falsa o inesatta.

Tuttavia fa parte di **un rito molto differente da quanto previsto dal nostro ordinamento.**

Il rito statunitense prevede alcune forme solenni che mirano a dare valore al momento che si sta celebrando.

Il giudice, ad esempio, siede ad uno scranno posto leggermente più in alto del banco dell'avvocato difensore e della pubblica accusa. Al suo fianco una scrivania più piccola: il banco dei testimoni.

Lo stesso giudice, inoltre, è l'unico in aula che indossa la toga.

Alle spalle del giudice, infine, campeggia la scritta "***In God we trust***" (ossia "Confidiamo in Dio").

Viene facile intuire allora per quale motivo si chieda al testimone un giuramento sulla Bibbia.

Probabilmente, al giorno d'oggi, più per un motivo simbolico che strettamente giuridico, ma comunque d'effetto.

Le aule di giustizia italiane

Nelle aule di giustizia italiane e, in particolare, in quelle dove si celebrano i processi penali, troviamo invece qualcosa di diverso.

Senza dubbio c'è altrettanta forma e solennità, ma queste vengono simboleggiate e rappresentate in altro modo.

Quanto alla forma, vale la pena ricordare che nelle aule penali la toga viene indossata non solo dal giudice (e dal suo assistente, cioè il cancelliere) ma anche dall'avvocato e dal pubblico ministero, cioè

colui che esercita la pubblica accusa.

Questo dettaglio, che può sembrare sin troppo cerimonioso o antico, in realtà è indispensabile non solo per assicurare la forma, ma soprattutto **la sostanza**: indossando la medesima toga, tutte le parti sono uguali davanti alla giustizia.

Anche nelle aule italiane, come in quelle americane, alle spalle della postazione del giudice campeggia una scritta, che recita: **“La legge è uguale per tutti”** (art. 3 Costituzione).

In questo caso non c'è riferimento a Dio, ma alla legge, e più in particolare alla nostra legge fondamentale: la Costituzione italiana.

In alcuni casi la frase può essere sostituita dalla ancor più precisa: “La giustizia è amministrata in nome del popolo” (art. 101 Costituzione).

Si comprende come sia completamente differente il fondamento sui cui poggia il processo italiano.

L'assenza di alcun riferimento religioso lascia spazio ad un'altra entità che vigila sul processo: si tratta della Costituzione e, quindi, il diritto per antonomasia.

Il giuramento nei processi italiani

Anche nei processi italiani è prevista una sorta di giuramento.

Colui che viene chiamato a riferire alcuni fatti a lui noti, o a raccontare dettagli a sua conoscenza al giudice, è tenuto a farlo con una forma che garantisca il rispetto del luogo in cui si trova, dei giudici e della giustizia.

Ci si impegna per dovere di giustizia e di onestà, a collaborare con il giudice per giungere alla conoscenza della verità.

Come avviene il giuramento nelle aule di tribunale italiane

Ora che abbiamo compreso che in Italia non viene fatto alcun riferimento a Dio, bensì al diritto, non ci aspettiamo che il giuramento venga pronunciato con la mano sulla Bibbia.

Eppure anche nelle nostre aule di giustizia non si può testimoniare con leggerezza e superficialità: quel che si chiede è il cosiddetto **impegno solenne**.

Chi viene chiamato a riferire dettagli o raccontare eventi deve, per prima cosa, pronunciare la seguente formula, contenuta nel codice di procedura penale:

“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”
(art. 497 c.p.p.)

Il soggetto, quindi, anzitutto dichiara di essere consapevole: è conscio di quel che sta per dire.

Dichiara poi di assumersi la **responsabilità (morale e giuridica)** di riferire con attenzione quel che conosce.

Infine dichiara da un lato di dire tutta la verità a sua conoscenza e, dall'altro, di non tacere parti di quel che sa (magari scegliendo di omettere alcuni dettagli a discapito di altri).

Una sorta di vero e proprio giuramento davanti alla legge.

Chi è tenuto a prestare l'impegno solenne

Chiunque renda testimonianza deve farlo con la forma dell'impegno solenne: deve perciò essere chiaro al testimone che sta per riferire ad un giudice e che dalle sue affermazioni potrebbero derivare conseguenze positive o negative per altri soggetti.

Tenuto a prestare l'impegno solenne è principalmente il **testimone**: il soggetto che, a conoscenza di alcuni particolari o fatti, viene chiamato dall'avvocato o dal pubblico ministero a raccontarle al giudice, cosicché possa comprendere la verità.

Altri soggetti però possono essere tenuti a prestare l'impegno solenne, prima di riferire al giudice: in particolare si tratta dei **periti** e dei **consulenti** (soggetti che esprimono una opinione estremamente tecnica su un aspetto complesso di alcune vicende - come ad esempio un medico legale o un ingegnere).

Questi ultimi prestano impegno solenne prima di rispondere alle domande di chiarimento del giudice o dell'avvocato e del pubblico ministero.

Il giuramento dell'imputato

Diverso è per l'imputato, cioè colui che si sta difendendo nel processo penale.

Questo soggetto, come è facile comprendere, non è tenuto a prestare l'impegno solenne.

L'imputato può liberamente scegliere se rispondere alle domande del giudice e della pubblica accusa, ovvero se rilasciare una dichiarazione.

Impegno solenne e giuramento sulla Bibbia

La mancanza del giuramento sulla Bibbia non significa, ovviamente, che l'impegno preso dai testimoni non sia solenne o che non vi siano conseguenze per aver mentito al giudice.

Anzi.

Il testimone che, appositamente, dichiara il falso o omette di riferire alcuni aspetti a lui noti potrebbe dover rispondere del reato di **falsa testimonianza**. Nel caso in cui, invece, il testimone riferisca di proposito fatti imprecisi, al solo scopo di veder condannato l'imputato, potrebbe dover rispondere del reato di **calunnia**.

La mancanza del teatrale giuramento sulla Bibbia, allora, non deve essere sentita come un difetto del nostro processo ma, anzi, un'ulteriore garanzia di equità, uguaglianza e giustizia.

[Avvocato Daria Bissoli](#), Diritto penale
Minori, Famiglie, Persone

27/05/22 – Avv. Maria Novella Galizia
[Avvocato, quanto mi costi?](#)

05/04/22 – Avv. Daria Bissoli
[Se non posso pagare l'avvocato?](#)

07/03/22 – Avv. Daria Bissoli
[Dai telefilm alla realtà: il difensore d'ufficio](#)

09/11/20 – Avv. Maria Novella Galizia
[La fiducia reciproca nel rapporto con l'avvocato](#)

05/10/20 – Avv. Maria Novella Galizia
[Il divieto per l'avvocato, in materia familiare,
di assistere una sola delle parti dopo averle assistite entrambe.](#)

05/05/20 – Avv. Maria Novella Galizia
[La corrispondenza riservata e personale](#)

Premessa Rubrica

[“Il mondo dell’avvocato \(e le sue regole\)”](#)

[Perché una rubrica.](#)

***Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
[iscriviti alla newsletter Agoràpro.](#)***

Categoria

Senza categoria

agorapro.eu